



COMUNE DI CASTELTERMINI

Prov. di Agrigento

ORDINANZA N° 27

DEL 04/05/2015

OGGETTO:	Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti . Revoca Ordinanza N° 20 del 31 Marzo 2015.
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Casteltermini appartiene all'ambito territoriale ottimale denominato "ATO GESA AG2" posto in liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- L'art.19, comma 2 bis, della legge regionale n.ro 9/2010 ss.mm.ii., ha previsto la cessazione del servizio di raccolta RSU da parte della GE.S.A. AG2 spa in data 30 settembre 2013, trasferendo in capo ai nuovi soggetti gestori la titolarità delle funzioni, che prima facevano capo alla medesima GE.S.A. AG2 spa, con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d'ambito, di compiere ogni ulteriore atto di gestione;
- Con la L.R. n° 9 del 8 aprile 2010 (art. 5) la Regione Siciliana confermava i 10 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.);
- Con Decreto Presidenziale n° 531 del 4 luglio 2012 la Regione Siciliana individuava ulteriori 8 (otto) Ambiti Territoriali Ottimali;
- In tale complessiva delimitazione il Comune di Casteltermini veniva inserito nell'A.T.O. n° 1 denominato "Agrigento Provincia EST";
- Che alla luce delle vigenti normative la Provincia Regionale e i Comuni ricompresi in ciascun Ambito dovevano costituire la Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.);
- Con Decreto n. 325 del 22 marzo 2011 l'Assessorato dell'Energia adottava gli schemi tipo di statuto e di atto costitutivo della S.R.R. come Società Consortile per azioni;
- Con nota prot. 13345 del 23/03/2012 l'Assessorato Regionale dell'Energia per il tramite della Provincia Regionale di Agrigento trasmetteva gli schemi suddetti evidenziando la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari l'adesione alle nuove società S.R.R.;
- Il Comune di Casteltermini con delibera consiliare n. 25 del 04/04/2013 modificava la precedente delibera consiliare n° 46 del 23/08/2012, approvando lo schema di statuto e di Atto costitutivo della Società Consortile a Responsabilità Limitata "Agrigento Provincia Est" autorizzando il legale rappresentante alla sottoscrizione della costituzione della Società. Riservandosi la facoltà di richiedere passaggio ad un diverso ATO nella ipotesi e con le modalità di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. 9/2010;
- In data 25/09/2013 con Determinazione del Responsabile di P.O. N° 4 - Settore Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali, si provvedeva a liquidare la quota di partecipazione per la costituzione della SRR;

VISTA

- l'Ordinanza Presidenziale n. 8 in data 27 settembre 2013 e la nota del Commissario Straordinario dell'ATO AG2 dott. Ferdinando Buceti – inviata anche ai Sindaci dei Comuni afferenti - con la quale *al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo sul soggetto competente ad assicurare la continuità del servizio "de quo" richiama l'art.4 della predetta Ordinanza Presidenziale nella parte in cui prevede*

che nel caso di esternalizzazione a terzi il Commissario dovrà limitarsi a verificare che la continuità del servizio venga garantita dalla SRR o dai Comuni in forma singola o associata . Invita pertanto i soggetti competenti come sopra individuati (SRR; Comuni in forma singola; Comuni in forma associata) a predisporre gli atti necessari occorrenti a garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel relativo territorio;

- la Legge Regionale 3/2013 ad oggetto: “Modifica alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti”, la quale in particolare all’art. 1 comma 2 stabilisce che i Comuni in forma singola o associata possono procedere all’affidamento dell’organizzazione e della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti riportando di fatto la competenza ai singoli comuni;
- La Circolare Assessoriale del 01/02/2013 con la quale si precisava che l’A.R.O. (Ambito Raccolta Ottimale) doveva essere previsto nel Piano d’ambito approvato dalla SRR e quindi veniva subordinato alla costituzione della stessa;
- La successiva Circolare Assessoriale del 04/04/2013 con la quale si stabiliva che nelle more dell’adozione del Piano d’Ambito delle SRR i comuni potessero approvare gli ARO e avviare le procedure di affidamento;

CONSIDERATO CHE

- Con deliberazione n.52 del 12/11/2014 il Consiglio Comunale ha approvato:

La perimetrazione dell’area di raccolta ottimale (ARO) nella delimitazione del territorio comunale di Casteltermini, accertato che quest’ultimo presenta le caratteristiche di cui alle linee guida del 19/09/2013 dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità;

Il “Piano di intervento per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti - BACINO TERRITORIALE - ARO DI CASTELTERMINI”, quale atto propedeutico per la definizione e programmazione dei servizi da effettuarsi nell’ARO di Casteltermini;

La relazione sull’affidamento del servizio di igiene urbana (art.34 comma 20 del d.l. 179 del 18/10/2012) allegata al piano di intervento, che prevede, quale scelta più idonea sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia, per le modalità di affidamento del servizio di gestione dell’igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, l’esternalizzazione a terzi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;

- In data 14/11/2014 il suddetto piano di intervento è stato inviato all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti a Palermo, in ottemperanza all’art.2, comma c), dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5/rif del 26/09/2014, per l’approvazione ai sensi della legge 9/2010 e ss.mm.ii.;
- Con delibera della Giunta Comunale n.113 del 30/12/2014 è stato costituito l’ufficio ARO presso gli uffici del comune di Casteltermini;
- Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti n.5 del 12/01/2015, è stato approvato il piano di intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell’ARO coincidente con il territorio del comune di Casteltermini;
- Con nota prot.n.1482 del 28/01/2015 è stato richiesto a mezzo PEC all’UREGA sezione Provinciale di Agrigento di attivare l’iter per la celebrazione della gara per il servizio di cui al suddetto piano di intervento;
- Con nota del 10/02/2015, prot. n° 22526 L’UREGA di Agrigento, ha comunicato il nominativo del Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara (RAG) richiedendo, in allegato, un elenco di documenti da predisporre e trasmettere al fine dell’avvio delle procedure;
- In data 28/02/2015 sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento acqua e rifiuti gli schemi di bando di gara e disciplinare di gara, datati 21/01/2015 che prevedono l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU ed altri servizi di igiene pubblica tramite procedura aperta con il criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- È stata predisposta tutta la documentazione di gara, sulla base dei suddetti schemi, prendendo contatti con il predetto RGA per l'accreditamento e il caricamento dei dati presso la piattaforma dedicata alla gestione delle procedure di gara dell'UREGA;
- In data 09/03/2015 il Responsabile incaricato dell'UREGA ha trasmesso al RUP un nuovo elenco di documenti da predisporre ad integrazione e parziale sostituzione del precedente
- Successivamente, sono stati pubblicati altre due versioni di bando e disciplinare tipo, sostanzialmente diverse tra loro e da quello pubblicato inizialmente, riportanti le date di revisione del 5/3/2015 e del 25/3/2015;

VISTO che dall'art. 4 del DDG n° 5 del 12/01/2015 rimanda, per la redazione del bando e disciplinare di gara, agli schemi pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale per l'acqua e i rifiuti e quest'ultimo rimanda per aggiornamenti al sito istituzionale dell'UREGA;

RITENUTO pertanto, di dover procedere ad adeguare la documentazione di gara agli ultimi schemi di bando e disciplinare tipo relativi all'offerta economicamente più vantaggiosa integrandola con le richieste di integrazione del RAG dell'UREGA;

DATO ATTO che è ormai in via di perfezionamento la procedura di gara tramite UREGA e a giorni saranno comunicate le date e i termini fissati per espletamento della gara per l'affidamento del servizio di igiene ambientale secondo l'organizzazione di cui al predetto piano di intervento per l'ARO di Casteltermini;

CONDISERATO CHE

- il servizio di igiene ambientale attualmente viene effettuato nelle modalità e dalle ditte meglio indicate di seguito:
 - *Attraverso il contratto d'appalto Rep. n° 8 del 24/12/2007 e successive proroghe ed integrazioni stipulato tra GESA AG2 e l'RTI Iseda S.R.L. (capogruppo) e ICOS S.R.L. -SAP srl- Ecoin srl - SEAP srl (mandatarie) per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento secondo il seguente prospetto economico-descrittivo:*

servizio comune di Casteltermini- rimodulazione dal 01/01/2015- al 31/01/2015					
Mezzi e Personale	Unità	costo annuo	costo mensile	costo orario	costo mensile totale
compattatore 22 mc	1	€ 37.760,91	€ 3.146,74	€ 19,88	€ 3.146,74
Autocompattatore 18mc	1	€ 33.038,78	€ 2.753,23	€ 17,39	€ 2.753,23
gasolone 5 mc	1	€ 8.496,53	€ 708,04	€ 4,47	€ 708,04
operatore 2A (sostituzione comandati)	1	€ 35.090,77	€ 2.924,23	€ 21,38	€ 2.924,23

	Unità	costo annuo	costo orario	n° ore per un intervento	costo ad intervento
lavaggio cassonetti					
lavacassonetti 6000 lt	1	€ 35.517,62	€ 18,70	6	€ 112,20
autista	1	€ 37.187,44	€ 22,66	6	€ 135,96
operatore ecologico	1	€ 35.090,77	€ 21,38	6	€ 128,28

	n° comandati	costo annuo cadauno	costo mensile cadauno		
costo gestione	12	€ 3.077,64	€ 256,47		€ 3.077,64

A		sommano i servizi	€ 12.986,33
B	oneri sicurezza su A	1%	€ 129,86
C	spese generali su A	10%	€ 1.298,63
D	sommano A+B+C		€ 14.414,82
E	utili su D	8%	€ 1.153,19
F	totale (D + E)		€ 15.568,01
G	costo senza oneri (F-B)		€ 15.438,15
H	ribasso d'asta su G	1,16%	€ 179,08
I	rimangono G - H		€ 15.259,06
L	totale costo annuo B+I	totale	€ 15.388,93
	revisione prezzi	13,18827%	€ 2.029,53
		sommano i servizi	€ 17.418,46
		IVA 10%	€ 1.741,85
		TOTALE	€ 19.160,30

Il servizio comprende (fermo restando le prescrizioni generali del contratto citato nelle premesse rep.8/2007 e successivi atti integrativi) la fornitura di:

- 1) un compactatore grande
- 2) un compactatore medio
- 3) un mezzo piccolo costipatore
- 4) un operatore a supporto della raccolta e dello spazzamento e sostituzione personale comandato
- 5) gestione dei comandati addetti allo spazzamento e supporto alla raccolta, con la fornitura di sacchi scope palette e quant'altro necessario per effettuare il servizio di spazzamento e raccolta, comunicazione presenze mensili;
- 6) lavaggio cassonetti a chiamata con un minimo mensile di un intervento la cui data sarà preventivamente concordata con l'amministrazione comunale (per intervento si intende una giornata di lavoro).
- 7) svuotamento una tantum isola ecologica, e comunque tutte le volte che si renderà necessario, con trasporto presso l'impianto della ditta Progeo srl (quando non c'è grande produzione di rifiuti nei cassonetti stradali, in genere nei giorni infrasettimanali lontani dai festivi)
- 8) svuotamento di tutti i cassonetti stradali da lunedì a sabato con trasporto fino alla discarica di riferimento.
- 9) organizzazione del servizio di spazzamento

Eventuali servizi aggiuntivi o da effettuarsi nei festivi o fuori dell'orario ordinario (6 ore mediamente) dovranno essere autorizzati anticipatamente e computati - secondo elenco prezzi per i mezzi e secondo il CCNL fise per il personale di cui alle tabelle allegate al contratto Rep.n.8/2007 e ss.mm.ii.

- Attraverso il contratto d'appalto Rep. n° 21/2013 stipulato tra GESA AG2 e la ditta **SEAP S.R.L.** con sede in Aragona – Zona industriale P. IVA 01717960841, per il **servizio di Stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e non)**;
- Attraverso affidamento del liquidatore della GESA AG2 con Determina n° 20 del 02/05/2013 alla ditta **PROGEO S.R.L.** con sede in Aragona- Zona industriale P.IVA 02020260846 per il **Servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multi materiale secco e monomateriale (Rifiuti Differenziati)**;
- Attraverso il conferimento dei rifiuti RSU ed assimilati non pericolosi presso la **discarica sita in Siculiana/Montallegro, contrada Materano gestito dalla ditta CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Favara (AG), Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94 – CAP 92026 – frazione Area Sviluppo Industriale, Partita IVA 01770560843**, giusto decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n.17 del 19/01/2015 e determina sindacale n.4 del 19/01/2015 di approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione tra il comune e la sopraccitata ditta convenzione sottoscritta in data 20/01/2015 e successivo DDG.240 del 11/3/2015 che ne determina la tariffa di smaltimento;
- Attraverso l'**utilizzo della GE.S.A. AG2 spa in liquidazione quale struttura di collaborazione del Commissario Straordinario della Società d'Ambito**, giusta ordinanza del Presidente della Regione n.8 rif del 27/09/2013 e successive fino all'ultima n.2/rif del 14/01/2015, che salvo ulteriore atto dispositivo ne reitera gli effetti fino al 30/06/2015, che impegna n. 14 unità di personale nei servizi di spazzamento e supporto alla raccolta e presidio dell'isola ecologica nel comune di Casteltermini;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione n.8/rif del 27/09/2013, n.1/rif del 14/01/2014, n.4/rif del 29/04/2014, n.5/rif del 26/09/2014 e n.2/rif del 14/01/2015;

CONSIDERATO CHE

- Al fine di garantire la prosecuzione del servizio di igiene ambientale a far data dal 30/09/2013, per come prescritto nelle suddette Ordinanze Presidenziali, si è concordato, a seguito di numerose riunioni con gli altri comuni Soci dell'ambito territoriale – in ultimo l'assemblea dei soci della GESA in data 30/09/2013- di procedere, tramite ordinanze contingibili ed urgenti ex art.191 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle more di definire tutto l'iter procedurale di cui alla L.R. 9/20010 per l'approvazione del piano di intervento per l'ARO e l'affidamento, tramite UREGA, del nuovo servizio;
- Attualmente, il servizio di igiene ambientale nel comune, è garantito fino alla data del 30/06/2015, tramite affidamento con ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del d.lgs. 152/2006 di seguito elencate:

Ordinanza n° 53 del 01 Ottobre 2013 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ordinanza n° 58 del 30 Ottobre 2013 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ordinanze n° 12 del 30 aprile 2014 e n°47 del 30/09/2014 contingibili ed urgenti ex art. 191 del D. Lgvo. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ordinanza n° 61 del 31 dicembre 2014 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ordinanza N° 6 del 30 Gennaio 2015 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ordinanza N° 20 del 31 Marzo 2015 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE

- In data 22/04/2015 è stata convocata una riunione tra i Sindaci e il Commissario Straordinario della Società d'ambito GESA AG2 spa per discutere in merito alla scadenza delle ordinanze contingibili ed urgenti ex art.191 del d.lgs. 152/2006, con cui è stata garantita la prosecuzione dei servizi di igiene ambientale, nelle more della definizione di tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., finalizzati all'affidamento dei nuovi servizi per come previsti nel piano d'intervento approvati o in via di approvazione;

- Nella predetta riunione si è dato atto che le ordinanze sono state reiterate per il termine massimo previsto dalla normativa e che esiste la reale possibilità di non riuscire a completare l'iter procedurale per l'affidamento del nuovo servizio entro la loro scadenza, per come rilevato in precedenza;
- Sono state, altresì, evidenziate tutte le problematiche, che sono comuni a quasi tutte le Amministrazioni comunali, che hanno ritardato l'affidamento del servizio e che già questa amministrazione aveva evidenziato più volte in diverse occasioni al Commissario Straordinario e all'Assessorato e al Dipartimento Regionale per l'acqua e rifiuti, in ultimo con nota prot. n. 5240 del 30/3/2015, ed in particolare:
 - Chiarezza in merito alle modalità di trasferimento e/o utilizzo del personale dipendente dell'ATO in liquidazione;
 - Modifiche degli schemi di bando tipo e disciplinare di gara pubblicati dalla Regione/UREGA;
 - Tempi tecnici (almeno 6 mesi) per l'espletamento delle procedure di gara definitiva, stipula del contratto e avvio effettivo del servizio.
- Si è concordato di formalizzare una precisa richiesta al Presidente della Regione affinché emani un provvedimento che consenta ai comuni di poter garantire la continuità del servizio igienico ambientale fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore, trasmettendo con nota del Commissario Straordinario della Società d'ambito prot.n. 3894 del 22/04/2015, il verbale della citata riunione;

PRESO ATTO della nota del Dirigente Generale – Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, prot. n° 19077 del 29/4/2015, che riscontra la predetta nota del Commissario Straordinario, avente oggetto: *“scadenza contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. n° 152/2006”* con la quale si comunica *“che in merito alle modalità di affidamento del servizio, ad avviso dello scrivente, si potrà procedere nel pieno rispetto della normativa di settore ed in particolare degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N° 267/2000, nonché alla normativa vigente sui contratti pubblici relativi ai servizi ovviamente tenendo sempre presente il pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del personale così come sopra enunciato”*;

CONSIDERATO che l'articolo 50, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (TUEL) evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e che sulla base del comma 5 del medesimo Decreto Legislativo in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il parere del 13 febbraio 2004 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, nell'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale la competenza va imputata al sindaco confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL;

RITENUTO CHE permangono le circostanze evidenziate nella relazione tecnica redatta dal Responsabile di P.O. N° 4, prot. n. 16245 del 01/10/2013 sulle conseguenze ambientali derivanti dall'interruzione del servizio di igiene ambientale nel comune;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, modificato dalla legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

CONSIDERATO che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;

RITENUTO tuttavia opportuno procedere contestualmente, nelle more dell'avvio effettivo del nuovo servizio di igiene ambientale per il quale è in fase di perfezionamento e ormai di imminente definizione

l'affidamento tramite UREGA ai sensi della L.R. 9/2010, ad assicurare la prosecuzione dei servizi tramite le procedure previste dal codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e al Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia approvato con deliberazione di CC n.64 del 22/11/2013;

VISTO

il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152;
il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163;
il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 in particolare gli artt. 50 e 54;
la L.R. 9/2010 e ss.mm.ii;
l'Ordinanza del Presidente della Regione n.8/rif del 27/09/2013 e le successive, fino all'ultima n.2/rif del 14/01/2015 che ne reitera gli effetti fino al 30/06/2015;
la nota prot. n° 19077 del 29/4/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti;
il Regolamento Comunale per l'affidamento dei servizi per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia approvato con deliberazione di CC n.64 del 22/11/2013;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e nelle more di concludere gli adempimenti di cui all'art.15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., finalizzati al definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente

a) Di revocare, in autotutela, la propria Ordinanza N° 20 del 31 Marzo 2015 a far data dalla emanazione del presente atto, fermo restando gli effetti prodotti dalla stessa sino ad oggi;

b) Di affidare la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti dal 05/5/2015 al 30/6/2015 alla seguenti ditte per i servizi di seguito indicati:

1) Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento, agli stessi prezzi e condizioni di cui al Contratto d'appalto Rep. n° 8 del 24/12/2007 e successive integrazioni stipulato tra la GESA AG2 e il R.T.I. Iseda (capogruppo) con sede in Aragona, Zona Industriale A.S.I., Via Miniera Mintini S.n. P. IVA 00220590848 ed associate Sap srl, Seap srl, Icos srl, Ecoin srl, rimodulato secondo le modalità e i costi meglio precisati nelle premesse e che si intendono qui richiamati, per un importo mensile pari a € 17.418,46 oltre iva (€ 19.160,30 iva inclusa), per complessivi € 38.320,60 iva inclusa per tutto il periodo dal 05/05/2015 al 30/6/2015;

2) Servizio di Stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e non); alla ditta SEAP S.R.L. con sede in Aragona – Zona industriale P.IVA 01717960841, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio fino ad oggi espletato e risultanti dal contratto d'appalto Rep. n° 21/2013 stipulato tra GESA AG2 e la ditta SEAP S.R.L., per un importo complessivo per il periodo dal 05/5/2015 al 30/6/2015, sulla stima dei costi dell'anno 2014 - stesso periodo - pari a € 6.000,00 iva inclusa;

3) Servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multi materiale secco e monomateriale (Rifiuti Differenziati) alla ditta PROGEO S.R.L. con impianto sito in Aragona- Zona industriale P.IVA 02020260846, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio fino ad oggi espletato e risultanti dall'affidamento alla ditta PROGEO S.R.L. da parte del Commissario Liquidatore della GESA AG2 con Determina n. 20 del 02/05/2013, per un importo complessivo per il periodo dal 05/5/2015 al 30/6/2015, sulla stima dei costi dell'anno 2014 - stesso periodo - pari a € 800,00 iva inclusa;

4) Accantonare la somma di € 10.00,00 per i servizi aggiuntivi, festivi e straordinari;

c) Alla GE.S.A. AG2 spa in liquidazione quale struttura di collaborazione del Commissario Straordinario della Società d'Ambito di continuare ad effettuare il servizio dal 05/5/2015 al 30/6/2015, con le 14 unità di personale attualmente impegnate nei servizi del comune e nelle stesse modalità ad oggi espletate, per i servizi di spazzamento e supporto alla raccolta e presidio dell'isola ecologica .

- d) Di dare atto che nelle more di concludere gli adempimenti di cui all'art.15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., finalizzati al definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, il Comune di Casteltermini continuerà ad avvalersi della GE.S.A. AG2 spa in liquidazione quale struttura di collaborazione del Commissario Straordinario della Società d'Ambito (giusta ordinanza del Presidente della Regione n.8 rif/2013 e successive fino all'ultima n.2/rif del 14/01/2015 che ne reitera gli effetti fino al 30/06/2015) affinché venga garantita la continuità del servizio, per come indicato nelle superiori premesse e che si intendono richiamate.
- e) Di dare mandato ai competenti uffici di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza.
- f) Di notificare la presente ordinanza alle Ditte sopra generalizzate, incaricate di svolgere i predetti servizi.
- g) Di dare mandato all'ufficio competente – servizio igiene e sanità P.O.5 - di procedere, ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture –d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – e nel rispetto dei limiti del Regolamento Comunale, all'affidamento del servizio *de quo* a far data dalla scadenza della presente ordinanza e per il tempo ritenuto necessario per garantire l'effettuazione del servizio di igiene ambientale nel Comune fino all'avvio effettivo del nuovo servizio di cui al piano di intervento approvato dal dipartimento regionale per l'acqua e rifiuti con DGG n.5 del 12/01/2015 per il quale si sta procedendo tramite espletamento di gara con l'UREGA.

h) Di trasmettere la presente Ordinanza:

1. Al S.E. il Prefetto di Agrigento;
2. Al Signor Commissario della Provincia Regionale di Agrigento;
3. Al Dipartimento regionale dei Rifiuti;
4. Al Commissario Straordinario della società d'Ambito GESA AG2 spa
5. All'Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri;
6. Al Ministero dell'Ambiente della Tutela e del Territorio;
7. Al Ministero della Salute;
8. Al ministero delle Attività Produttive; dc4

9. Presidente della Regione Sicilia.

i) Di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n. 10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- Che la struttura amministrativa competente è il Settore Igiene e Sanità – Posizione Organizzativa 5;
- Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale;
- Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio Online del Comune.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante:


- **pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune;**
- **sul sito istituzionale dell'Ente;**
- **la trasmissione ai soggetti, pubblici e/o privati, interessati;**

Dalla Residenza Municipale li 05/05/2015

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL TECNICO

Geom. Daniela D'Urso



IL SINDACO
Avv. Alfonso Sapia

